



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OTTAVO ARGOMENTO DI PARTE ORDINARIA

Limiti stabiliti dall'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, alla remunerazione spettante agli Amministratori con deleghe della Società e delle sue controllate.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del disposto dell'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede l'introduzione di taluni limiti alla remunerazione spettante agli amministratori con deleghe delle società che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati e che risultano direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni, nonché degli amministratori con deleghe delle loro controllate.

In particolare, l'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare", secondo il testo risultante dalla conversione in Legge 9 agosto 2013, n. 98) stabilisce che, nelle società che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati e che risultano direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni (come nel caso di Enel S.p.A.), venga sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti chiamata a deliberare il rinnovo dell'organo di amministrazione una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di tali società e delle relative controllate, ai sensi della quale il compenso di cui all'articolo 2389, comma 3, del codice civile ad essi spettante non può essere stabilito e corrisposto dal consiglio di amministrazione in misura superiore al 75% del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, comprensivo di quello concernente eventuali rapporti di lavoro con la

medesima società, applicato nel corso del mandato precedente il rinnovo. In sede assembleare l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta in questione.

Tale normativa – che trova applicazione limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della indicata Legge n. 98/2013 – prevede quindi che la indicata proposta riguardi non solo gli Amministratori con deleghe di Enel S.p.A., ma anche quelli delle società da essa controllate, ad eccezione delle società emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati, alle quali la medesima normativa si applica direttamente, e delle loro controllate. Pertanto, in caso di accoglimento della proposta in questione da parte della presente Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. si adopererà affinché i competenti organi sociali delle società controllate di diritto italiano, fatta eccezione per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate, si conformino a quanto deliberato dall'Assemblea medesima.

Da parte del Consiglio di Amministrazione viene, con l'occasione, fatto presente che, con specifico riguardo all'esercizio 2013, la Società, con la disponibilità degli interessati, ha provveduto a ridurre la remunerazione variabile di breve termine del vertice societario e del *top management*. In particolare: (i) l'ammontare della remunerazione variabile erogabile al Presidente, come risultante dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, è stato ridotto del 30%; (ii) l'ammontare della remunerazione variabile di breve termine erogabile all'Amministratore Delegato/Direttore Generale, come risultante dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, è stato azzerato, per quanto riguarda il rapporto di amministrazione, ed è stato ridotto del 30%, per quanto riguarda il rapporto dirigenziale; e (iii) l'ammontare della remunerazione variabile di breve termine erogabile ai Dirigenti con responsabilità strategiche, come risultante dal livello di raggiungimento degli obiettivi di *performance*, è stato ridotto del 30%.

Premesso quanto sopra, in attuazione dell'obbligo previsto dal citato articolo 84-ter del Decreto del Fare, il Consiglio di Amministrazione è quindi chiamato a sottoporre alla Vostra approvazione il seguente

Ordine del giorno

L'Assemblea dell'Enel S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'articolo 84-ter del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, in accoglimento della proposta ivi contemplata,

delibera

1. che il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, degli Amministratori con deleghe di Enel S.p.A. non possa essere stabilito e corrisposto dal Consiglio di Amministrazione nominato dalla presente Assemblea in misura superiore al 75% del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima Enel S.p.A., nel corso del precedente mandato; precisando che per trattamento economico complessivo si debba intendere il trattamento economico massimo potenzialmente erogabile in base alle deliberazioni e/o alle disposizioni contrattuali applicabili. Tale misura è destinata ad applicarsi limitatamente al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. deliberato dalla presente Assemblea;
2. che il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. si adoperi affinché il medesimo limite di cui al punto 1) della presente deliberazione venga applicato dai competenti organi sociali anche al compenso, determinato ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, degli amministratori con deleghe delle società di diritto italiano controllate da Enel S.p.A., ad eccezione di quelle che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati (che provvederanno ad assumere apposita deliberazione in proposito) e delle loro controllate; con la precisazione che quanto precede debba applicarsi limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle suddette società intervenuto a partire dalla data odierna ovvero, qualora si sia già proceduto a tale rinnovo, ai compensi che alla data odierna siano ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva.